



# **COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA  
GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI TENNIS  
TAVOLO SITA NELLA EX CHIESA DI SANT'ANDREA**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA  
COMUNALE DI TENNIS TAVOLO SITA NELLA EX CHIESA DI SANT'ANDREA

I n d i c e

- ART. 1 - Finalità dell'affidamento a terzi della gestione
  - ART. 2 - Oggetto dell'affidamento e consistenza dell'impianto sportivo
  - ART. 3 - Requisiti di ammissione per la ricerca del concessionario
  - ART. 4 - Interventi di adeguamento, migioria, manutenzione ordinaria e straordinaria. Durata, verbale di consegna, registro interventi.
  - ART. 5 - Modalità di aggiudicazione
  - ART. 6 - Durata dell'affidamento
  - ART. 7 - Finalità della gestione
  - ART. 8 - Cauzioni e fidejussioni
  - ART. 9 - Tariffe, esercizio della pubblicità, eventi occasionali
  - ART. 10 - Uso dell'impianto sportivo
  - ART. 11 - Interventi di migioria
  - ART. 12 - Assegnazione dell'impianto sportivo
  - ART. 13 - Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo
  - ART. 14 - Tutela della salute e della sicurezza
  - ART. 15 - Responsabile di contratto
  - ART. 16 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
  - ART. 17 - Osservanza adempimenti legge Regione Marche
  - ART. 18 - Accesso all'impianto sportivo
  - ART. 19 - Obblighi del concessionario
  - ART. 20 - Piano economico-finanziario
  - ART. 21 - Rapporti economici
  - ART. 22 - Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale
  - ART. 23 - Facoltà di intervento del Comune
  - ART. 24 - Riserva di utilizzo dell'impianto sportivo
  - ART. 25 - Responsabilità del concessionario
  - ART. 26 - Garanzie assicurative
  - ART. 27 - Presa d'atto delle circostanze e della natura del servizio di gestione
  - ART. 28 - Promozione, controllo e verifiche della gestione
  - ART. 29 - Sanzioni
  - ART. 30 - Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenute
  - ART. 31 - Risoluzione del contratto per inadempimento
  - ART. 32 - Continuità del servizio in caso di controversia
  - ART. 33 - Competenza sulle controversie
  - ART. 34 - Elezione del domicilio
  - ART. 35 - Trattamento dati personali
  - ART. 36 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
  - ART. 37 - Rinvio ad altre norme
- Appendice: tariffe

# CAPITOLATO SPECIALE

## **ART. 1 – FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE**

Il Comune di Ascoli Piceno (in seguito Comune), al fine di accrescere e promuovere l’attività sportiva nel proprio territorio, ritiene che l’affidamento a terzi (in seguito Concessionario) della gestione dell’impianto sportivo comunale, di cui al successivo art.2, possa produrre un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta.

Il Concessionario sarà obbligato al mantenimento delle finalità sportive e sociali per le quali l’impianto sportivo è stato concepito e realizzato, consentendone un corretto uso e curandone, con perizia, gli aspetti della sua gestione, valorizzazione e conservazione.

## **ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.**

L’affidamento riguarda la gestione del complesso edilizio denominato “Impianto Sportivo Comunale Palestra di Tennis Tavolo” (in seguito “impianto sportivo”), situato nel Capoluogo, in via Dei Templari.

Allo stato attuale esso si compone di:

- Palestra ricavata nell’ex chiesa di S. Andrea, confinante con via pubblica (corso Mazzini) a nord, spazio verde ad est, portico a sud;
- Centrale termica posta a sud-est rispetto alla palestra;
- Corte, destinata a “verde” e a “uscita di sicurezza”, posta a est della palestra, confinante con via pubblica (corso Mazzini);
- Portico posto a sud confinante con il chiostro maggiore della scuola IPSIA- media Sacconi;
- Palestrina, posta ad ovest della palestra principale, prospettante su corso Mazzini;
- Ufficio segreteria, posto ad ovest della palestrina, prospettante su via dei Templari;
- Spogliatoio “donne” (con annessi servizi), posto ad ovest della palestrina, prospettante su via dei Templari;
- Spogliatoio “uomini” (con annessi servizi), confinante, a sud, con spazi destinati alla scuola media Sacconi;
- Ingresso su via dei Templari, corridoio, ufficio, posti a sud, confinanti con la scuola media Sacconi.

## **ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA RICERCA DEL CONCESSIONARIO**

Ai sensi dell’art.15 del Regolamento Regionale n.4 del 04/08/2013, i soggetti a cui affidare la gestione dell’impianto sportivo sono individuati, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra coloro che presenteranno idonei requisiti e che garantiranno il perseguimento delle finalità di cui all’art.18 della Legge Regionale. n.5/2012.

La gestione dell’impianto sportivo sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche,
- b) federazioni sportive nazionali,
- c) enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

E’ altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati purché in possesso dei requisiti che saranno indicati nel bando di gara d’appalto; per questi ultimi soggetti l’aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti sopra richiamati abbiano esito infruttuoso.

I partecipanti all'esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **ART. 4 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. DURATA, VERBALE DI CONSEGNA, REGISTRO INTERVENTI**

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

- "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere o quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e di tutte le parti dell'impianto sportivo;
- "*interventi di manutenzione straordinaria*", gli interventi che riguardano lavori o modifiche necessarie per rinnovare, sostituire o riparare parti, strutture od impianti, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino l'immagine dell'impianto sportivo e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- "*interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi ed impiantistici mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- "*interventi di nuova costruzione*", quelli di trasformazione edilizia od impiantistica non rientranti nelle categorie sopra definite ovvero l'ampliamento di quelli esistenti.

##### a) Interventi di adeguamento e miglioria.

Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, gli interventi di adeguamento e miglioria descritti nel progetto predisposto dal Comune, interventi che riguardano essenzialmente varie parti del complesso e prevedono:

- Adeguamento degli impianti esistenti nel locale centrale termica, compresa la rimozione e la sostituzione della canna fumaria, mediante fornitura e posa in opera di una nuova caldaia a condensazione, nuovi collegamenti, accessori ed opere complementari connesse;
- Sistemazione del locale caldaia mediante sostituzione di infisso e tinteggiatura;
- Miglioramento della scala che funge da uscita di sicurezza sul porticato mediante posa in opera di un gradino;
- Ripristino della pavimentazione in parquet della palestra mediante creazione di un giunto tecnico;
- Riprese di pittura degradata della parete nord-est della palestra.

L'importo presunto dei suddetti interventi, da considerarsi a corpo, è determinato in € **19.150,00** (oltre IVA) di cui € **650,00** relativi ai costi per la sicurezza valutati a corpo.

Tutte le fasi di progettazione e di conduzione degli interventi, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni ed autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a lavori ultimati, saranno a carico del Concessionario.

E' previsto il collaudo degli interventi realizzati da parte di un tecnico abilitato che sarà nominato dal Comune in corso d'opera. Il suo onorario nonché le spese di assistenza e di verifica alle operazioni di collaudo saranno a carico del Concessionario sulla base delle tariffe professionali vigenti.

La durata massima per la realizzazione e messa in esercizio degli interventi non potrà superare i 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dal verbale di consegna dell'impianto sportivo (vedi anche il successivo art.12), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la firma.

Qualora il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di apporre la sua firma al verbale di consegna, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, comunicherà allo stesso la nuova data entro la quale dovrà provvedere alla firma, scaduta la quale, senza esito, determinerà l'avvio della revoca dell'affidamento con la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Concessionario dovrà presentare, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto sportivo, il crono-programma aggiornato relativo alle fasi di esecuzione degli interventi da realizzare.

Il verbale di consegna di cui sopra varrà anche come verbale di inizio della fase esecutiva.

Eventuali sospensioni della esecuzione degli interventi dovranno essere motivate e comunicate al Comune così come le richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni.

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte, anche se sommariamente indicate o non espressamente previste negli elaborati progettuali, sono da considerarsi a corpo. Esse andranno realizzate nel loro complesso a regola d'arte, dovranno essere perfettamente funzionanti in ogni loro parte e fornite delle certificazioni necessarie ad ottenere l'idoneità e l'agibilità al loro utilizzo.

b) manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo ad eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale dell'impianto, che restano a carico del Comune. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, riguarda anche i beni mobili in dotazione la cui sostituzione diviene obbligatoria in caso di danneggiamento, non riparabile, o di usura in modo da garantire, per tutta la durata della gestione, un sufficiente livello di efficienza e di efficacia. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati dovrà avvenire rispettando, ovvero migliorandole, le caratteristiche tipologiche e gli standard tecnico-funzionali di quelli posti in disuso.

Il Concessionario sarà obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato dell'impianto sportivo, verifica che dovrà riguardare gli elementi strutturali e murari, gli impianti, le attrezzature e tutto quanto fa parte dell'impianto sportivo consegnato, comprese le aree ed i servizi di pertinenza.

Qualora il Concessionario ritenesse opportuno provvedere ad interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo finalizzata alla valorizzazione, all'incremento dell'utilizzo da parte dell'utenza, al miglioramento generale del servizio offerto, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Comune.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliamenti della struttura dell'impianto sportivo, la relativa spesa sarà a totale carico del Concessionario che non potrà pretendere come compenso dal Comune né un prolungamento della durata del contratto né un rimborso forfettario.

Gli eventuali mutui accesi dal Concessionario finalizzati a finanziare gli interventi a suo carico, siano essi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto sportivo, non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.

Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione dell'impianto sportivo. Il registro, da aggiornare almeno con cadenza settimanale, andrà tenuto all'interno dell'impianto sportivo a disposizioni di eventuali verifiche da parte del personale del Comune preposto alle verifiche.

Per gli interventi di cui ai paragrafi precedenti a) e b) il Concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici e previsti dal vigente Codice degli Appalti e relativo Regolamento di Attuazione (D. Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010).

Durante il periodo di durata del contratto, tutti gli interventi realizzati dal Concessionario sull'impianto sportivo rimarranno di proprietà del medesimo e saranno trasferiti al patrimonio del Comune, gratuitamente e senza alcun onere aggiuntivo, solo a partire dalla scadenza del contratto medesimo.

## ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che, impegnatosi a realizzare gli interventi di cui al precedente art. 4, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La gara, mediante procedura ad evidenza pubblica, sarà aggiudicata anche in presenza di un solo offerente.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi:

Ord.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A)	Elemento Quantitativo	40 punti
B)	Elemento Tecnico-Qualitativo	60 punti
Totale	Elemento A + Elemento B	100 punti

### A) ELEMENTO QUANTITATIVO (punti 40)

Il punteggio sarà attribuito calcolando il ribasso offerto in sede di gara al contributo, pre-determinato, di € **9.500,00 (euri novemilacinquecento) per ogni anno di gestione**, il metodo aggregativo –compensatore con la formula che segue:

$$V_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

$V_i$  = Coefficiente dell'offerta

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente.

$R_{max}$  = massimo ribasso offerto.

L'offerta contenente il migliore ribasso avrà assegnato il punteggio massimo di punti 40, alle restanti il punteggio scaturirà dal prodotto  $V_i$  (coefficiente dell'offerta).moltiplicato 40.

### B) ELEMENTO TECNICO -QUALITATIVO (punti 60)

Il punteggio risulterà dal calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni singolo componente la commissione giudicatrice della gara assegnerà, a propria discrezione, ai singoli progetti offerti; alla media più alta sarà assegnato il punteggio massimo previsto mentre le altre saranno riparametrate proporzionalmente rispetto alla prima.

La commissione giudicatrice della gara, nell'assegnare i coefficienti, terrà conto dei seguenti criteri:

b1) PROGETTO D'UTILIZZO: (max punti 50);

b.1.1) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLE SCUOLE, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI (max punti 20)

- Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani (max punti 10);

- Livello di attività, sportiva e ricreativa svolta nell'impianto (max punti 10);

b.1.2) PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (max punti 30)

Dovrà essere prodotto un progetto sintetico, esaustivo e dettagliato in grado di creare sinergie con soggetti associativi, agenzie educative e sociali del territorio. Il progetto dovrà essere elaborato e sviluppato tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti indicazioni:

a) rispondenza dell'attività da svolgere in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;

b) elaborazione di un piano degli orari di apertura previsti per lo svolgimento di un esercizio annuale - tipo, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dallo stesso gestore o da altre realtà culturali e commerciali della zona (la struttura dovrà rimanere accessibile e funzionante per 365 giorni/anno, minimo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel periodo invernale e minimo dalle ore 8:00 alle ore 24:00 nel periodo estivo, salvo chiusure preventivamente autorizzate dal Comune; in qualunque caso le chiusure non dovranno essere superiori a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi e per un ammontare complessivo di massimo 21 (ventuno) giorni nell'arco di ciascun anno solare purché non riconducibili a cause impreviste ed imprevedibili);

c) esperienza nella gestione degli impianti sportivi di tennis tavolo;

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori o del personale impiegato nella gestione;

e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;  
f) utilizzi aggiuntivi, manifestazioni od eventi, che si intendono svolgere nella struttura e che siano compatibili con la natura della concessione.

Il progetto dovrà, inoltre, prevedere:

g) la modalità organizzativa con la quale il Comune, per manifestazioni di interesse pubblico limitate ad numero non superiore a 20 per ciascun anno, potrà utilizzare l'impianto sportivo gratuitamente (vedi anche il successivo art.22).

b2) PIANO PLURIENNALE DELLE MANUTENZIONI (max punti 10),

Sarà valutato il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato alla migliore gestione dell'impianto sportivo. Elemento di valutazione sarà il crono programma. Le eventuali manutenzioni straordinarie proposte nel piano sono da intendersi aggiuntive agli interventi di cui al precedente art.4.

## **ART. 6 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

La gestione dell'impianto sportivo è affidata per un periodo di **(10 ) anni** a partire dalla data di consegna che avverrà con apposito verbale (vedasi successivo art.12).

Al Concessionario è fatto divieto di cedere anche solo in parte le attività di gestione dell'impianto sportivo, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima. L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

## **ART. 7 – FINALITÀ DELLA GESTIONE**

Le attività, da eseguirsi nell'ambito della gestione, sono definite, in via generale, come di seguito specificato:

1) attività finalizzate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue peculiarità quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative di programmazione comunale finalizzato alla promozione turistica;
- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste finalizzate alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi;

2) attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di associazioni, enti e gruppi;
- gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
- gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo;

3) eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'incremento della fruibilità da parte dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte;

4) eventuali utilizzi diversificati della struttura che siano compatibili e non interferenti con la essenziale destinazione sportiva dell'impianto.

## **ART. 8 – CAUZIONI E FIDEIUSSIONI**

Ai sensi dell'art.75 del DLgs n.163/2006, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia (c.d. cauzione provvisoria), pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, che sarà svincolata al momento della stipula del contratto.

Una volta individuato l'esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria il vincitore della gara, ai sensi dell'art.113 del medesimo decreto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale (cauzione definitiva), a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva dovrà essere presentata al Comune dal Concessionario prima della stipula del contratto, cauzione che sarà mantenuta per tutta la durata dello stesso e dovrà essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione definitiva sarà restituita al termine della gestione salvo che, a seguito di sopralluogo, non emergano danni o carenze manutentive all'impianto sportivo imputabili al mancato rispetto delle obbligazioni del presente capitolato da parte del Concessionario. In ogni caso sarà redatto un verbale nel quale annotare dettagliatamente lo stato dell'impianto sportivo, sia dal punto di vista strutturale sia da quello impiantistico, delle attrezzature nonché la documentazione tecnica di competenza del Concessionario.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956, da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della gestione nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

## **ART. 9 – TARIFFE, ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA', EVENTI OCCASIONALI**

Il Concessionario potrà applicare le tariffe massime attualmente fissate con la delibera di Giunta Comunale n.300 del 9/12/2015 (riportate in appendice al presente capitolato speciale), tariffe che potranno essere modificate dal Comune, con atto formale, nel corso della durata del contratto.

Il Concessionario potrà personalizzare il proprio tariffario entro i suddetti limiti massimi predeterminati dal Comune.

Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, non strettamente inerenti l'uso per il quale l'impianto è stato concesso, il Concessionario potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.

Se le suddette manifestazioni o eventi occasionali comportassero la presenza di pubblico andrà valutata la necessità di acquisire il parere della competente Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ovvero adempiere agli obblighi sostitutivi. Ogni spesa conseguente a tali adempimenti formali o

ad eventuali interventi di adeguamento che fossero richiesti per rendere l'impianto sportivo compatibile, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Come stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale, dovranno avere accesso gratuito all'impianto sportivo i diversamente abili, gli anziani al di sopra del 75° anno di età, gli studenti e le scuole di ogni ordine e grado.

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno introitate dal Concessionario.

L'esercizio della pubblicità, a mezzo di supporti fissi o mobili purché compatibili con gli elementi strutturali, tecnologici, impiantistici e d'arredo e con i sistemi di sicurezza generale presenti nell'impianto sportivo, sarà consentito esclusivamente nel perimetro di pertinenza dell'impianto sportivo medesimo.

Il messaggio fonico pubblicitario sarà consentito solo all'interno dei locali dell'impianto sportivo e non dovrà costituire disturbo alle attività adiacenti.

#### **ART. 10 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Al Concessionario sarà riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, beni che saranno identificati e quantificati nel verbale di cui al successivo art.12.

Tale diritto consentirà altresì di progettare e realizzare gli interventi di cui al precedente art.4.

L'impianto è affidato per le finalità ludico-sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stato realizzato.

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente capitolato speciale.

#### **ART. 11 INTERVENTI DI MIGLIORIA**

In aggiunta a quanto previsto all'art.4, il Concessionario, nell'arco di durata della gestione, potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare o ampliare la fruibilità dell'impianto concesso.

Il Comune, dichiarato l'interesse pubblico della proposta, richiederà al Concessionario la documentazione integrativa al fine di valutare la sostenibilità dell'intervento e definire le eventuali nuove obbligazioni da aggiungere al contratto.

Il Comune autorizzerà l'esecuzione dell'intervento di miglioria con atto formale.

La miglioria diventerà di proprietà del Comune, senza diritto ad alcun rimborso spese da parte del Concessionario, al termine della gestione.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla gestione per quanto riguarda le finalità sportive e l'uso dell'impianto sportivo concesso, al solo fine di mantenere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione medesima, il Concessionario potrà proporre modifiche entro il limite massimo del 50% del valore economico della gestione iniziale, desumibile dal piano economico- finanziario presentato in sede di gara.

Potrà, altresì, proporre modifiche all'utilizzo dell'impianto sportivo relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché compatibili con la destinazione del bene concesso.

## **ART. 12 –ASSEGNAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

Il Comune consegnerà al Concessionario l’impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale nel quale saranno annotati lo stato delle strutture e degli impianti tecnologici nonché la consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione.

Saranno consegnati in copia, ovvero descritti, i documenti autorizzativi all’uso dell’impianto e le certificazioni di idoneità e conformità delle reti e degli apparati tecnologici disponibili.

Il verbale (vedasi anche il precedente art.4), da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, farà fede in relazione allo stato iniziale dell’impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all’attività gestionale e agli interventi eseguiti.

## **ART. 13 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

Il Concessionario provvederà alla gestione dell’impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d’opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione alle attività gestionali dell’impianto sportivo, il Concessionario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna dell’impianto.

## **ART. 14 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.

In particolare, il Concessionario, dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti ed azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza.

Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal DLgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 “Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al DM 388/2003.

L'impianto sportivo va considerato come struttura polifunzionale dal punto di vista dell'operatività e della conseguenza giuridica. Fondamentalmente è un luogo destinato alla pratica sportiva, ma è anche, qualora destinato occasionalmente ad eventi, manifestazioni ed attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetto a specifiche autorizzazioni.

#### **ART. 15 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario individuerà, comunicandone il nominativo al Comune prima della firma, un responsabile del contratto a cui affidare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti competenze e compiti:

- a) organizzare, programmare e dirigere la gestione conformemente ai contenuti del presente capitolato;
- b) curare l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, istruendo il personale a proprio servizio e vigilando che ottemperi alle disposizioni impartite. In caso di assenza programmata e prolungata del responsabile, il Concessionario provvederà a nominare un sostituto. Nell'ambito del piano predisposto dal Concessionario in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008, il responsabile osserverà le prescrizioni in esso contenute accertando se si verificano difformità allo stesso tali da costituire un incremento del rischio: in tal caso sarà tenuto a disporre la sospensione dell'attività e darne immediata comunicazione al Concessionario che disporrà il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione della gestione, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

#### **ART. 16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI**

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni e obbligazioni del presente capitolato speciale.

Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di tale gestione.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune, prima della consegna della gestione, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui egli non posseda la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art.66 ovvero dall'art.122 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei contratti;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

Il Concessionario sarà obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente capitolato saranno a carico del Concessionario.

In caso di inadempienze del Concessionario rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertati e sanzionati dagli Enti competenti, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario stesso rivalendosi sul contributo stabilito nel contratto ovvero, in sua mancanza o se risultasse l'ammontare del contributo insufficiente a coprire le inadempienze, sulla garanzia fideiussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta al Concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune così come copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione.

#### **ART. 17 – OSSERVANZA ADEMPIMENTI LEGGE REGIONE MARCHE 02/04/2012 N.5 E RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE 07/08/2013**

Il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge regionale n.5 del 2 aprile 2012 e ss. mm.ii. e del relativo Regolamento emanato in data 7 agosto 2013.

#### **ART. 18 – ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO**

Fatti salvi gli obblighi prescritti nel presente capitolato speciale, l'accesso all'impianto sportivo sarà regolamentato con le modalità previste dal progetto di utilizzo presentato dal Concessionario in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà prevedere l'accessibilità anche ai soggetti con disabilità, siano essi fruitori dell'impianto sportivo ovvero semplici spettatori.

#### **ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione ed assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente capitolato speciale.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare copia dello Statuto dal quale risultino i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo dovranno intendersi a completo carico del Concessionario.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario, esplicitato nel presente capitolato speciale, non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si rendesse necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi saranno a carico dello stesso.

Il Concessionario assumerà incondizionatamente nei confronti del Comune le obbligazioni espressamente previste dal vigente "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali", le cui disposizioni si richiamano integralmente.

Il Concessionario sarà obbligato, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni;
- a presentare ogni anno una relazione consuntiva del piano manutentivo e del nuovo piano delle manutenzioni e copia del registro degli interventi;

- ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni dovranno essere preventivamente approvate dal Comune;
- al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara;
- a presentare entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- ad eseguire quanto proposto in sede di gara in particolare con riferimento agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto sportivo.

Saranno inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze nonché eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune.

Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri derivanti dal compenso incentivante di cui al dlgs 163/06, per un importo stimato in euro 1.000,00 da versare prima della stipula del contratto.

L'impianto sportivo verrà affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Al presente capitolato speciale è allegato il documento, datato 28/02/2014, "Relazione ed Elaborati Grafici – pala volley G. Forlini", redatto dal tecnico, incaricato dal Comune, ing. Giancarlo Capponi.

Il documento, non aggiornato, fotografa lo stato dell'impianto sportivo all'epoca della sua rilevazione, con particolare riferimento al rispetto delle normative antincendio, igienico sanitarie, di sicurezza. Il Concessionario, nel presentare la propria offerta, dovrà obbligatoriamente provvedere alla messa a norma dell'impianto sportivo al fine di consentirne il regolare utilizzo.

#### **ART. 20 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**

All'interno dell'offerta economica dovrà essere allegato anche il piano economico- finanziario (PEF) relativo all'intero arco temporale di durata della concessione sia degli investimenti, di cui al precedente art.4, sia della gestione. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, la redditività e la sostenibilità finanziaria.

Il PEF dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione.

Il PEF non sarà oggetto di punteggio ma costituirà elemento di verifica della fattibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

La mancata presentazione ed esplicitazione nel PEF degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.

#### **ART. 21 – RAPPORTI ECONOMICI**

Al Concessionario verrà erogato un contributo annuo pari a quello offerto in sede di gara. Detto contributo verrà corrisposto in due rate annuali dietro presentazione del bilancio consuntivo relativo al periodo di riferimento

Il Comune riconoscerà al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente l'impianto sportivo. In particolare il Concessionario potrà introitare:

- i proventi derivanti dalle tariffe d'uso;
- i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo;
- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni.

## **ART. 22 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune, per manifestazioni di interesse pubblico, si riserva la facoltà di utilizzare l’impianto sportivo per un numero di giornate non superiore a 20 per ciascun anno.

In tal caso, il Comune, che potrà disporre di tutto o di parte dell’impianto sportivo, dovrà farne preventiva richiesta al Concessionario almeno 15 giorni prima della data di utilizzo in modo che lo stesso possa provvedere ad adeguare il programma di gestione modificando l’assegnazione degli spazi e degli orari concessi.

Durante tale utilizzo da parte del Comune, gli oneri, comprese le spese per guardiana, utenze e pulizia, saranno a carico del Concessionario.

## **ART. 23 – FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE**

E’ facoltà del Comune apportare all’impianto sportivo modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo al contratto stipulato, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione dell’intervento nonché l’eventuale risarcimento, a favore del Concessionario stesso, per il mancato utilizzo del bene.

Qualora per motivi imprevedibili e/o per cause di forza maggiore l’impianto sportivo dovesse essere dichiarato parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero della spesa d’investimento non ancora ammortizzata.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all’impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l’accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport.

## **ART. 24 – RISERVA DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

Nell’ambito di gestione dell’impianto sportivo, il Concessionario dovrà riservare spazi e fasce orarie a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani secondo le modalità definite nel progetto di utilizzo e per le specifiche attività svolte.

## **ART. 25 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di gestione dell’impianto sportivo e dei fruitori dello stesso nonché delle attrezzature, fisse o mobili, e dei materiali che i medesimi utilizzano per la loro attività.

Il Concessionario sarà responsabile della regolamentazione e del controllo degli accessi all’impianto sportivo nonché della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili appartenenti al medesimo.

Il Concessionario sarà altresì responsabile dello svolgimento delle attività che saranno praticate nell’impianto sportivo assumendone i rischi e sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

## **ART. 26 – GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune non potrà essere chiamato in causa per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione della gestione in generale, in particolare per eventuali incidenti a persone o cose involontariamente procurati, per imperizia e/o negligenza, dal personale alle dipendenze del Concessionario.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalla quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento dei premi, i rischi coperti:

- responsabilità civile verso terzi (RCT), incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività, con copertura (massimale unico) che non potrà essere inferiore a €. **3.000.000,00** per ogni sinistro, €. **3.000.000,00** per persona deceduta o che abbia subito lesioni personali ed €. **3.000.000,00** per danneggiamenti o cose anche se appartenenti a più persone;
- responsabilità civile operatori (RCO), con copertura che non potrà essere inferiore a € **2.000.000,00** per sinistro e €. **2.000.000,00** per persona,
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

#### **ART. 27 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELLA GESTIONE**

Il Concessionario dovrà dichiarare che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere la gestione.

Tale assunzione di responsabilità sarà conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio (di gestione), delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento dello stesso nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata, inoltre, il Concessionario assumerà interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento della gestione.

Il Concessionario, durante l'espletamento della gestione, non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Il Concessionario non potrà neanche eccepire eventuali errori, imprecisioni o incompletezze riguardo il progetto redatto dal Comune e allegato al bando di gara.

Per tutte le ragioni espresse il Concessionario, al fine della partecipazione alla gara, sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

#### **ART. 28 – PROMOZIONE, CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE**

Il Comune, al fine di rilevare le ricadute socio-economiche prodotte dall'impianto sportivo, in accordo con il Concessionario, potrà promuovere campagne di studio e analisi di mercato.

Il Comune provvederà a svolgere controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari di gestione del complesso sportivo.

In particolare, il Comune, svolgerà controlli e verifiche specifiche:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto,
- sulle eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati, dipendenti e collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo,
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie dei servizi,
- in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale,
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche,
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni, acquisite dal Concessionario, rispetto alle finalità richiamate nel presente capitolato,
- sui bilanci consuntivi che il Concessionario è obbligato a presentare al Comune annualmente,
- sulla corretta applicazione delle tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo che dovranno risultare conformi a quelle approvate dal Comune,
- sull'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
- sullo stato di attuazione del "Piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni" presentato in sede di gara.

## **ART. 29 - SANZIONI**

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato speciale saranno applicate le seguenti sanzioni:

Per ogni accertata constatazione da parte del Comune per la

- mancata pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza: € 500,00;
- mancata custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo: € 500,00;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo: € 500,00.

Il Comune, accertata l'infrazione, invierà al Concessionario una formale nota di addebito invitandolo, entro il termine perentorio di 15 giorni, a presentare, formale giustificazione oltre alla dichiarazione che sono state ripristinate le condizioni di regolare svolgimento della gestione.

Il Comune, valutata la giustificazione, potrà archiviare la procedura d'infrazione ovvero, in caso di mancato accoglimento, irrogare la sanzione mediante detrazione dell'addebito dal contributo concesso ovvero incamerando la cauzione definitiva.

In questo caso il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione definitiva entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale per inadempimento in caso di reiterazione delle medesime violazioni.

## **ART. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTE**

Oltre alla risoluzione per inadempimento, di cui al successivo art.31, il Comune si riserva il diritto di risolvere, senza indennizzo, il contratto per impossibilità sopravvenute, parziali o totali, di forza maggiore.

L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da uno specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine, non inferiore a 3 (tre) mesi, entro il quale il Concessionario sarà obbligato a rilasciare l'impianto sportivo.

Il Concessionario provvederà a riconsegnare l'impianto sportivo, compresi gli arredi mobili, le attrezzature e quanto altro elencato nel verbale di consegna, in buono stato di manutenzione e di efficienza entro il termine che il Comune indicherà.

## **ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato speciale hanno carattere di necessità.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti.

Il Concessionario, pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione.

Fatte salve le sanzioni previste nel precedente art.29 in merito al mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato speciale, in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è facoltà del Comune di addivenire, in qualsiasi momento, alla risoluzione contrattuale per inadempimento con addebito dei relativi danni, sia diretti sia indiretti, al Concessionario medesimo.

Il Comune potrà procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati imputando al Concessionario ogni onere economico sostenuto.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto (artt.1453 e ss. del CC), previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero sia stata espletata la gestione, o parte di essa, mediante affidamento a terzi in subappalto non autorizzato, in associazione di partecipazione, in cessione, anche parziale, del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. n.163/06 e ss. mm. ii.,
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni,
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.4, oltre il termine.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare sanzioni, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e dei servizi forniti e da fornire valutandone l'entità e il danno subito anche in riferimento ai beni conferiti di cui si farà riferimento nel verbale previsto all'art.12.

Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **ART. 32 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIA**

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta comunque relativa all'esecuzione della gestione, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere la gestione né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Comune, pur potendo esprimere formali riserve in merito alle stesse.

### **ART. 33 - COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario ed il Comune in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del contratto e del presente capitolato saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ascoli Piceno.

### **ART. 34 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Il Concessionario, per l'espletamento dell'affidamento di cui al precedente art.2, dovrà eleggere domicilio in Ascoli Piceno.

### **ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta in sede di gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

### **ART. 36 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA**

Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso riguardanti il presente affidamento.

Il Concessionario dovrà, altresì, mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il Concessionario potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

### **ART. 37- RINVIO AD ALTRE NORME**

Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

### **Tariffe Palestra di Tennis Tavolo- Via dei Templari**

ORARIO ANTIMERIDIANO CON INGRESSO GRATUITO

diversamente abili, gli anziani al di sopra del 75° anno di età e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

TARIFFE SOCIETÀ SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

- Fino ad un massimo di € **10,00** ora per gli allenamenti delle squadre maggiori;
- Fino ad un massimo di € **2,50** ora per gli allenamenti dei settori giovanili \*\*;
- Fino ad un massimo di € **20,00** per ogni partita dei campionati di serie A - B;
- Fino ad un massimo di € **15,00** per ogni partita dei campionati di serie C, D;
- Fino ad un massimo di € **10,00** per ogni partita dei campionati dei settori giovanili \*\*;

**\*\* si intende fino ai campionati Juniores.**

- Fino ad un massimo di € **20,00** per ogni partita dei campionati Amatori;
- Palestrina attività motoria fino ad un massimo di € 40,00 a persona

PER ALTRE ATTIVITÀ

- Fino ad un massimo di € 41,32 ora per attività sportiva per Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva non iscritte all'ALBO;
- Saggi ginnici scolastici- **Gratuito**;

**TUTTE LE TARIFFE SOPRA RIPORTATE SI INTENDONO ESCLUSE DI IVA.**